

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GORINI DARIO S.r.l. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Via Leonardo da Vinci n. 24. Autorizzazione relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi, marca CAMS - modello Centauro 100/32, matricola 10-011
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5261 del 17/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GORINI DARIO S.r.l.** con sede legale in Comune di **Mercato Saraceno (FC) - Via Leonardo da Vinci n. 24.** Autorizzazione relativa all'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011.**

## LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06;

Premesso quanto segue:

- con D.G.P. n. 504-146542 del 17.12.2013, la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’esercizio dell'**impianto mobile** per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, **marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011**, avente validità fino al 30.11.2023;
- la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** con documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 24.01.2024, acquisita al PG n. 13955 del 24.01.2024, ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Precisato che, essendo l’istanza di rinnovo stata presentata ad autorizzazione scaduta, il procedimento autorizzativo in oggetto si configura come procedimento di rilascio di una nuova autorizzazione per la quale dovrà essere prestata una nuova garanzia finanziaria;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **GORINI DARIO S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con nota PG n. 20910 del 02.02.2024, a decorrere dal 24.01.2024, giorno di ricevimento della istanza;
- la nota PG n. 28457 del 14.02.2024, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, fissata per il giorno 18.04.2024.
- la nota PG n. 20982 del 01.02.2024, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Distretto Territoriale di Forlì-Cesena l’istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Tenuto conto dell’istruttoria della Conferenza dei Servizi della seduta del 18.04.2024, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 74142 del 18.04.2024, con cui il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa nella seduta della conferenza del 18.04.2024;

Atteso che, con nota PG n. PG n. 77708 del 29.04.2024, è stato trasmesso il verbale della seduta

del 18.04.2024 e contestualmente è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 18.04.2024;

Viste:

- la nota acquisita al PG n. 99474 del 30.05.2024, con cui la ditta ha chiesto una proroga dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- la nota acquisita al PG n. 105235 del 07.06.2024, con cui la ditta ha trasmesso la certificazione UNI EN ISO 14001:2014 aggiornata, precisando che a seguire avrebbe inviato l'ulteriore documentazione mancante;
- la nota Arpae PG n. 106701, con la quale Arpae SAC ha accolto la richiesta avanzata dalla ditta e ha ritenuto opportuno concedere una proroga fino al giorno 28.06.2024 per la predisposizione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza;
- la nota acquisita al PG n. 118804 del 27.06.2024, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa a completamento di quella precedentemente inviata;

Tenuto conto che con nota PG n. 139148 del 29.07.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 29.08.2024;

Considerato che in data 29.08.2024 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi, nella quale la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e nell'allegato al presente atto;

Acquisita al PG n. 158639 del 03.09.2024 la relazione tecnica istruttoria del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.08.2024;

Vista la nota PG n. 160980 del 05.09.2024, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 29.08.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Visti in particolare i seguenti **elaborati** acquisiti al PG n. 118804/24:

- Elaborato denominato "Elementi integrativi", datato giugno 2024,
- Relazione tecnica - aggiornamento giugno 2024 che dovrà essere aggiornata come richiesto dalla prescrizione n. 4a del determinato;
- Scheda tecnica dell'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011**;
- Dichiarazione di conformità CE **modello Centauro 100/32, matricola 10-011**;

Dato atto che la ditta è in possesso di Certificazione ISO 9001:2015 n. IT01 / B6350111Q rilasciata in data 28.05.2024 da CVI Italia S.r.l., avente validità fino al 28.05.2027, acquisita al PG n. 99474/24;

Acquisito ai PG n. 165184 del 13.09.2024 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **GORINI DARIO S.r.l.**;

Dato atto che la ditta Gorini Dario S.r.l. risultava essere iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al

57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” della Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) a far data dal 05.09.2023 fino al 05.09.2024;

Tenuto conto che con documentazione, acquisita al PG n. 166032 del 16.09.2024, la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** ha comprovato la presentazione in data 26.07.2024 alla Prefettura territorialmente competente della domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C M. 18 aprile 2013;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto congruo rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni e alle prescrizioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.08.2024, fatti salvi gli esiti del rinnovo dell'iscrizione al suddetto *Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti sia pari a 250.000,00 €;

Visto il certificato ISO 14001:2015 n. IT01/B3650321E, rilasciato da CVI Italia S.r.l. in data 30.05.2024, avente validità fino al 30.11.2026, acquisito al PG n. 105235 del 07.06.2024;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopra citata, essendo la ditta in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, risulta pari a **€ 150.000,00**;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** con sede legale in Comune di **Mercato Saraceno (FC) - Via Leonardo da Vinci n. 24S** all'esercizio dell'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e nell'Allegato A al presente atto;
2. **di approvare** l'Allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, e dal punto B 2.3 dell'Allegato 1-Rev.04 con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 150.000,00**;
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
    - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
  - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;

4. **di stabilire** quanto segue:

- a) **entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto dovrà essere trasmesso il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto riportante tutti i contenuti della "RELAZIONE TECNICA aggiornamento giugno 2024" corretta affinché non risulti in contrasto con le prescrizioni del presente atto e comunque corretta/integrata almeno con i seguenti elementi:

a.1. riportare quanto espresso nel documento "ELEMENTI INTEGRATIVI giugno 2024" relativamente a:

- eventuali non conformità: *"qualora si verifichi la non conformità alle norme tecniche dei materiali ottenuti dal processo di lavorazione, tali materiali saranno indirizzati a un secondo ciclo di lavorazione. Se anche dopo la seconda fase di lavorazione sarà verificata la non conformità alle norme tecniche, questi materiali saranno trattati come rifiuti e inviati, con regolari formulari, a impianti esterni autorizzati alla loro gestione"*;
- gestione delle omologhe: *"I rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio saranno accettati dall'impianto e ammessi al processo di lavorazione solo se sottoposti a preventiva omologa. La gestione delle omologhe e la verifica della loro conformità è effettuata dal Responsabile dell'Impianto. Le omologhe di conferimento dovranno riportare la classificazione e la relativa documentazione attestante l'assegnazione del codice da parte del produttore dello stesso e la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del conferimento, avranno un anno di validità massima dalla data di rilascio e dovranno essere sempre riferite a singoli lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche"*.

a.2. le norme UNI a cui devono essere conformi i relativi aggregati recuperati ai

fini dell'idoneità tecnica, per le seguenti tipologie di utilizzo elencate all'Allegato 2 del D.M. 152/2022, sono:

- Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali: UNI 11531-1 Prospetto 4a;
- Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI 11531-1 Prospetto 4b;

a.3. relativamente alla procedura di accettazione dei rifiuti:

- a pag. 14 di 17 eliminare la dicitura *"verifica dell'assenza di amianto (frammenti e fibre): fibre da ricercare qualora si riscontrino frammenti"*, sostituendola con *"verifica visiva dell'assenza di frammenti di amianto nei rifiuti da sottoporre a messa in riserva R13 ed operazione R5. Nel caso se ne rilevi la presenza, i rifiuti non potranno essere oggetto di recupero dell'impianto mobile"*;
- nelle allegate "Procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 152/2022" eliminare la dicitura *"Assenza di amianto (frammenti e fibre): fibre da ricercare qualora si riscontrino frammenti"* sostituendola con: *"Assenza di amianto (frammenti): in caso di presenza, i rifiuti non potranno essere oggetto di recupero dell'impianto mobile"*.

b) **le campagne di attività mediante il mezzo mobile in oggetto potranno essere effettuate a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpaе delle garanzie finanziarie di cui al punto 3 sopra riportato;**

c) per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;

5. **di precisare** che:

- a. l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto del manuale operativo citato al punto 4, lett. a) di cui sopra, per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto e con le normative vigenti;
- b. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpaе ogni variazione riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla norma EN ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- c. l'utilizzo dell'impianto mobile deve avvenire in accordo con le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di impatto acustico, nonché dei relativi regolamenti comunali;

6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata **in anni 10** dalla data del presente atto, ed è rinnovabile

su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di dare atto** che Arpae - Distretto Territoriale di Forlì-Cesena è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di fare salvi:**
  - i diritti di terzi;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - quant'altro previsto dal D.M. n. 152/22 e s.m.i.;
  - la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., al rinnovo dell'iscrizione nell' "*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. aprile 2013;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di dare atto** che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il



responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae - Distretto Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

**La Responsabile**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena - Area Est**  
**Dott.ssa Tamara Mordenti**  
Documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il mezzo mobile **marca CAMS, modello centauro 100/32, matricola n. 10-011**, composto da un'unità di frantumazione e vagliatura, dotato di separatore magnetico e impianto di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

<b>Elenco Europeo dei rifiuti (EER)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Caratteristiche degli End of Waste</b>	<b>Quantitativi massimi annuali (01/01-31/12)</b>
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	Aggregato recuperato D.M. 152/2022	200.000 t/anno (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti)
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*		
170101	cemento		
170102	mattoni		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*		

170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	Granulato di conglomerato bituminoso D.M. 69/2018 e Aggregato recuperato D.M. 152/2022	
--------	---	--	--

3. in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, lett. a) del DM 152/22, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati;
4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e inviata all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
5. l'operazione di recupero R5 di cui alla prescrizione n. 4 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
6. i rifiuti classificati con codice EER 170302 possono essere gestiti anche conformemente al D.M. 69/18: in tal caso il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto in occasione delle singole campagne di attività tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
7. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
8. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;

9. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
10. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
11. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
12. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
13. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
14. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
15. le norme UNI di riferimento ai fini della conformità e dell'idoneità tecnica dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
16. il peso dei rifiuti destinato alla messa in riserva (R13) dovrà essere stimato sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti; il peso dei rifiuti sottoposti ad operazione R5 dovrà essere misurato attraverso la pesa della pala di alimentazione del frantoio. Entrambi i pesi dovranno essere indicati nel registro di carico e scarico. Il peso stimato degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni" del registro;
17. per ogni lotto di aggregato recuperato, ai fini della Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni ed alla Idoneità tecnica previste dal D.M. 152/2022, dovrà esserne verificata, attraverso prove di laboratorio, la conformità alle seguenti norme tecniche, rispettivamente per gli utilizzi:
  - a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;
  - b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;
  - c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b;
  - d. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: UNI 11531-1 Prospetto 4a;
  - e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b.

Il riferimento alle suddette norme dovrà essere riportato nella Dichiarazione di Conformità (DDC), integrando adeguatamente le informazioni previste dal modulo di cui all'Allegato 3 del D.M. 152/2022;

19. nel caso sia necessario, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022, la conformità dell'aggregato a norme tecniche differenti rispetto a quelle sopra elencate, dovrà esserne data comunicazione all'autorità competente prima dell'emissione della DDC;

20. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
21. i rifiuti in attesa di lavorazione sottoposti a messi in riserva dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la relativa operazione R13 ed il codice EER pertinente;
22. i lotti di rifiuti eventualmente lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
23. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;
24. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di certificazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
25. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
26. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m<sup>3</sup>;
27. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, si valuteranno le seguenti azioni:
  - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione); avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
  - b. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013;
27. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività;
28. il Verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, per cinque anni presso la propria sede legale, insieme a:
  - a. copia della Dichiarazione di Conformità;
  - b. referti delle analisi di laboratorio in formato originale (anche in formato elettronico) attestanti il rispetto dei limiti delle tab. 2 e tab. 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/22 e attestanti la conformità alle norme UNI individuate;
  - c. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**